

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

DEI CIMITERI DEL COMUNE

- 1) Il Comune di Trezzo sull'Adda svolge il servizio di illuminazione votiva dei cimiteri in conformità alle norme del presente regolamento.
- 2) Il servizio consiste nella fornitura di energia elettrica per le lampade votive delle sepolture: l'illuminazione è continua, giorno e notte a tensione modulata, salvo i casi di sospensione limitati al tempo strettamente necessario per l'esecuzione di lavori e riparazioni.
- 3) L'Amministrazione provvede all'esecuzione dell'impianto di alimentazione e all'allacciamento allo stesso dei singoli punti luce (con esecuzione dei relativi lavori di sterro, opere murarie, ecc.), alla fornitura ed installazione del portalampadina e della lampadina che avrà una potenza non superiore a 3 watt.
- 4) Inoltre, l'Amministrazione curerà la manutenzione e la conservazione in perfetta efficienza dell'impianto, procedendo alle eventuali riparazioni delle condutture ed accessori ed alla sostituzione delle lampadine inefficienti. Se compatibili con l'impianto e con quanto stabilito nel presente regolamento, curerà anche la modifica e lo spostamento dei punti luce, su richiesta dell'interessato, addebitandogli le relative spese.
- 5) Gli adempimenti di cui agli articoli precedenti vengono normalmente svolti entro il termine di trenta giorni rispettivamente dalla data di stipulazione della convenzione o della richiesta dell'interessato.

6) Per usufruire del servizio di illuminazione votiva l'interessato deve farne richiesta all'Amministrazione Comunale e, quindi, sottoscrivere la relativa convenzione, con la quale, tra l'altro, si impegna a versare alla stessa le spese di allaccio ed il canone annuo stabiliti dalle tariffe vigenti; il primo anno dovrà versare soltanto la somma corrispondente al numero di mesi per i quali il servizio viene effettivamente erogato e si impegna, altresì, a comunicare ogni variazione di domicilio.

7) L'Amministrazione provvederà, di norma, annualmente alla fatturazione nel periodo da essa stabilito.

8) Per il pagamento ogni utente dovrà versare sull'apposito conto corrente postale, oppure secondo altre modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale, l'importo indicato sulla fattura che gli verrà recapitata a domicilio.

9) Il termine di pagamento è fissato in giorni quarantacinque a decorrere dalla data di emissione fattura; sui pagamenti effettuati dopo trenta giorni dalla data di scadenza si applicheranno gli interessi di mora in misura pari al tasso ufficiale di sconto e, trascorsi sessanta giorni da quest'ultimo termine, verrà sospesa l'erogazione di energia elettrica, senza preavviso. Qualora l'utente volesse ripristinare il servizio dovrà pagare i canoni arretrati, gli interessi di mora ed altre spese di esazione nonché versare nuovamente il contributo di allaccio;

10) In caso di contestazione sull'importo fatturato l'utente può presentare reclamo all'Amministrazione Comunale ma è comunque tenuto ad effettuare il pagamento integrale della fattura; eventuali rimborsi saranno liquidati da parte dell'Amministrazione Comunale.

11) L'utente dovrà fornire ed applicare, a sue spese, le lumiere, con soluzioni adattabili all'impianto elettrico fornito dall'Amministrazione e dal punto di vista estetico, in armonia con l'ambiente circostante ma non può asportare o cambiare lampadine, modificare o manomettere l'impianto, nè eseguire allacciamenti abusivi.

12) L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni dovute a sospensioni della fornitura di energia elettrica o a guasti e danni derivanti da eventi di forza maggiore. Tuttavia, in tali casi, qualora l'interruzione dovesse durare più di quindici giorni consecutivi, all'utente che ne farà richiesta sarà rimborsata la quota parte del canone relativo;

13) La convenzione ha effetto per tutto l'anno solare in corso e si intende tacitamente prorogata di anno in anno. L'utente che non intende più usufruire del servizio deve darne comunicazione all'Amministrazione Comunale con un preavviso di almeno trenta giorni. In tal caso l'Amministrazione provvederà a fatturare il periodo di effettiva utilizzazione del servizio.

14) Per ogni eventuale controversia le parti ricorreranno all'Autorità giudiziaria competente.

15) L'interessato dovrà osservare tutte le norme prescritte dalle Autorità competenti e tutte le eventuali disposizioni (non indicate sopra) che crederà di stabilire a garanzia e nell'interesse del servizio e della sicurezza pubblica.

Trezzo sull'Adda

5 FEB. 1990